



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (*“Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste concernenti l’istituzione di una Sezione di controllo della Corte dei conti”*);

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare gli articoli 85, commi 2 e 3, lett. e) e 87;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ed in particolare l’articolo 263;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 2020, che conferma l’indicazione del lavoro agile (*smart working*) come modalità ordinaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro;

VISTE le direttive del Segretario Generale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’organizzazione delle attività negli Uffici regionali;

VISTO il Documento unico redatto in data 18 marzo 2020 dal Medico Competente Coordinatore, dal Dirigente generale - Datore di lavoro e dal Dirigente responsabile del Servizio prevenzione e protezione della Corte dei conti;

VISTA la circolare del Segretario generale 19 giugno 2020, n. 22, recante *“Misure organizzative urgenti in attuazione della legislazione emergenziale in relazione alla pandemia da Coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19). Aggiornamenti”* (come precisata e integrata dalla circolare 3 luglio 2020, n. 24) che riporta in allegato il Disciplinare per la gestione della sicurezza epidemiologica presso tutte le sedi della Corte dei conti, già del resto allegato alla precedente (abrogata) circolare n. 20/2020;

VISTE le proprie precedenti ordinanze 23 marzo 2020, n. 6, 14 aprile 2020, n. 8 e 30 aprile 2020, n. 12, le cui premesse e disposizioni si intendono qui richiamate;

PRESO ATTO che non sono venuti meno, se non in parte, i presupposti su cui si fondano i provvedimenti da ultimo citati, con conseguente necessità, al fine di contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19, di continuare ad evitare che le persone si rechino nei luoghi lavoro quando non necessario;

CONSIDERATO, d’altra parte, che non sono stati finora assunti provvedimenti di chiusura totale e generalizzata degli uffici pubblici e che presso la Sezione è già operativo, fin dal 13 marzo 2020, il regime di lavoro agile;

TENUTO CONTO, a tale ultimo proposito, quanto precisato dalla sopra richiamata circolare del Segretario generale n. 22/2020, laddove chiarisce che *“Il lavoro agile rimane l’ordinaria modalità di*

espletamento della prestazione lavorativa sino al termine del 31.12.2020”; che *“Spetta ai Vertici istituzionali, sentiti i rispettivi Dirigenti e Funzionari preposti ed in assenza di specifiche disposizioni generali di chiusura degli uffici pubblici emanate dalle competenti autorità, adottare, presso tutte le sedi della Corte dei conti, misure di limitazione delle presenze di personale amministrativo e magistratuale in ufficio, al fine di assicurare le "attività indifferibili" che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro (art. 85 e art. 87, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020)”* e, ancora, che *“Tale principio deve ora intendersi in senso dinamico, prevedendo che dette misure siano adeguate “alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici” (Art. 263 del D.L. n. 34/2020)”;*

RITENUTA pertanto la necessità di provvedere all’organizzazione delle attività istituzionali, anche con un graduale, limitato rientro in sede del personale in regime di lavoro agile;

SENTITO il Medico Competente;

SENTITO il Dirigente del Servizio amministrativo unico regionale;

SENTITO il Segretariato generale della Corte dei conti;

DISPONE:

1. Al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla funzionalità dell’azione amministrativa e per contrastare l’ulteriore diffondersi del contagio da COVID-19, nonché ad integrazione delle prescrizioni di comportamento individuale e delle misure riportate nella citata circolare del Segretario generale n. 22/2020, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino al 15 ottobre 2020 le presenze in ufficio sono limitate alle persone – di regola, in numero non superiore a tre per ogni giorno – necessarie per garantire la continuità amministrativa, nonché l’interlocuzione esterna, istituzionale e con il pubblico; quest’ultima è peraltro da realizzare valorizzando al massimo l’impiego dei sistemi tecnologici di comunicazione a distanza. Il termine suindicato del 15 ottobre 2020 potrà essere modificato con successiva ordinanza, all’esito di diverse indicazioni normative o comunque di portata generale, che dovessero eventualmente, *medio tempore*, intervenire.

2. E’ conseguentemente confermato il ricorso al lavoro agile (*“smart working”*) come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, nonché favorita la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie da parte dei dipendenti, nei termini di cui alle norme di legge e dei provvedimenti generali richiamati in premessa.

3. Le adunanze della Sezione, e in generale le attività magistratuali che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentati delle amministrazioni, possono continuare a svolgersi anche in audioconferenza o videoconferenza. La sottoscrizione dei provvedimenti può essere effettuata in forma digitale.

Il Dirigente del Servizio amministrativo unico regionale è incaricato dell’esecuzione del presente provvedimento e, più in generale, di quanto necessario affinché lo svolgimento dei servizi possa essere garantito con le dovute cautele e con ogni misura utile a prevenire possibili rischi alla salute.

A cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza è trasmessa ai magistrati e al personale amministrativo, nonché pubblicata sul sito istituzionale.

Roma, 31 luglio 2020

Il Presidente
Piergiorgio Della Ventura